

Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta	Aumento personalizzato
Euro 96,00	Fino a max Euro 144,00

§ III A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l'*Osservatorio* propone infine anche un **adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale**, secondo la seguente tabella (nella quale è stata inserita anche l'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote), prevedente una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

rivalutato al 2013						
Danno non patrimoniale per la morte del congiunto						
					da	a
<i>A favore di ciascun genitore per morte di un figlio</i>				€ 163.080,00	€ 326.150,00	
<i>A favore del figlio per morte di un genitore</i>				€ 163.080,00	€ 326.150,00	
<i>A favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto</i>				€ 163.080,00	€ 326.150,00	
<i>A favore del fratello per morte di un fratello</i>				€ 23.600,00	€ 141.620,00	
<i>A favore del nonno per morte di un nipote</i>				€ 23.600,00	€ 141.620,00	

§ IV Anche nell'ipotesi di grave lesione della salute del familiare l'*Osservatorio* ribadisce quanto già esposto dal 2004: la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede, da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare.

Milano, 20 marzo 2013

Per l'*Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano*

dr. Damiano Spera